

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Segreteria Generale:
Via Trionfale, 79/A 00156 Roma



Tel. 06-3975901 (6 linee r.a.) Fax 06-39733669
c.c.p. n. 37660008
Cod. Fisc. 97078810580

Prot. 23218

Roma 14 dicembre 2011

Al Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
per la Calabria
Dott. Gianfranco DE GESU
CATANZARO

e.p.c.:

Al Vice Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott.ssa Simonetta MATONE
ROMA

Al Direttore Generale del Personale
e della Formazione del D.A.P.
Cons. Dott. Riccardo TURRINI VITA
ROMA

Alle Direzioni
degli Istituti penitenziari di
PAOLA-ROSSANO

Al Segretario Nazionale Sappe
Dott. Damiano Bellucci
ROSSANO

Alla Segreteria Locale SAPPE
PAOLA

**OGGETTO: Revoca distacchi di personale del Corpo – Casa di reclusione di
Rossano – Casa Circondariale di Paola.**

In riferimento alle note prot. 0043894 e 0043895 del 7 dicembre 2011 del Provveditorato Regionale della Calabria, questa O.S. ritiene di dover rilevare quanto segue.

Fermi restando i presupposti necessari per l'assegnazione provvisoria ex articolo 7 D.P.R. 254/1999, ragioni stringenti di opportunità, tuttavia, imponevano la permanenza delle tre unità del Corpo presso la sede di distacco, ossia la C.C. di Rossano, anche alla luce della salvaguardia della propensione al lavoro, tenuto conto che, alla stregua dell'accordo regionale siglato nel 2004, i provvedimenti di distacco in questione hanno carattere di reciprocità e possono essere disposti anche in soprannumero rispetto alla percentuale prevista per i distacchi in senso lato.





Segreteria Generale

Circa i provvedimenti di mobilità disposti dalla Direzione della Casa di Reclusione di Rossano, in via preliminare, occorre evidenziare che la motivazione sottesa agli stessi *“sono stati adottati per fronteggiare situazioni di carattere emergenziale attinenti alla sicurezza dell'Istituto ai sensi dell'articolo 33 D.P.R. 82/99”* risulta alquanto generica e vaga, tanto da rendere il provvedimento illegittimo in assenza di adeguata e circostanziata motivazione che giustifichi l'elusione, o meglio l'esclusione, del percorso dialettico con le OO.SS., sancito a chiare lettere in materia di mobilità dall'A.Q.N..

Per quanto riguarda il nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità e di merito ne hanno esteso notevolmente la portata, tanto che la tutela sindacale in materia di trasferimenti può essere riconosciuta anche al lavoratore che **di fatto** svolga attività di dirigente della rappresentanza sindacale aziendale, senza che sia necessaria una nomina formale.

Inoltre, l'articolo 36 del D.P.R. 2002, n. 164 ha introdotto nuove forme di tutela per i dirigenti sindacali.

Invero, il comma 1 del predetto articolo dispone che...***“nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza”***, ritenendo leso il libero esercizio dell'attività sindacale anche in caso di mobilità da un ufficio ad un altro sebbene appartenenti alla stessa sede di servizio.

Dunque, ciò che rileva non è tanto e soltanto l'aspetto spaziale, ma la finalità che intende perseguire l'Amministrazione con il trasferimento: in questo senso la richiesta di nulla osta costituisce un valido argine a spinte ritorsive volte ad impedire il libero esercizio dell'attività sindacale o dell'attività sindacale in precedenza svolta in ragione della dimensione della sede di servizio e della gravosità del nuovo incarico, rispetto a trasferimenti non correlati ad esigenze strettamente di servizio.

Particolarmente eloquente, in materia, è la sentenza del giudice del lavoro di Vercelli nella parte in cui afferma che *“l'articolo 22 dello Statuto dei Lavoratori impone il previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza in caso di trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. L'ambito della unità produttiva può legittimamente essere determinato dalla contrattazione collettiva aziendale: la definizione contrattuale di unità produttiva è valida e vincolante per tutti gli istituti che necessariamente la presuppongono, e quindi anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 della Legge 300/1970 che subordina a preventivo nulla osta il trasferimento del dirigente sindacale all'esterno dell'unità produttiva”*.

“Per quanto riguarda le Forze di Polizia la definizione è fornita dall'articolo 36, comma 1, del citato D.P.R. 164/2002, il quale precisa che nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza dei dirigenti sindacali possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza”.



Segreteria Generale

“Ne consegue che la definizione normativa dell’ambito della sede di servizio (dell’articolo 36 citato) e, conseguentemente, della unità produttiva di cui all’articolo 22 della Legge 300/1970 nel settore qui in esame, assume una portata più restrittiva e, quindi, maggiormente rafforzativa dell’attività sindacale, tanto da imporre il preventivo nella osta anche per i trasferimenti disposti nell’ambito della stessa sede di servizio”.

In ordine alla disposta mobilità che ha interessato il locale NTP della Casa Circondariale di Paola appare appena il caso di rammentare che la malattia o una infermità non possono costituire motivo di rimozione o di destinazione ad altro incarico, ma semmai possono legittimare una sostituzione temporanea allorquando lo richiedano pressanti esigenze di servizio.

Tanto osservato, si chiede di rivisitare, per quanto di competenza, le determinazioni assunte nei sensi fin qui descritti.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Donato CAPECE)